



Comune di Porcari

Prov. di Lucca

Regolamento per la disciplina della IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Approvato con delibera del C.C. n. 9 del 29/03/2012
Modificato con delibera del C.C n. 44 del 27/09/2012

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili.
- Art. 3 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 4 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
- Art. 5 – Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
- Art. 6 – Abitazioni locate
- Art. 7 – Versamenti
- Art. 8 – Attività di accertamento
- Art. 9 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 10 –Attività di controllo e interessi moratori
- Art. 11– Incentivi per l’attività di controllo
- Art. 12 –Rimborsi e Compensazione
- Art. 13 –Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dagli articoli 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di PORCARI, di cui all'art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 2
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili.

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:
 - a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza versata a tale titolo.

Art. 4
Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
2. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al comma precedente si applica a tutti i comproprietari.

Art. 5
Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti gli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche appartenenti a titolo di proprietà o di altro diritto reale all'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6
Abitazioni locате

Il Comune prevede le seguenti due fattispecie di abitazioni locате per le quali ha facoltà di determinare con delibera annuale adottata nei termini e nei modi di legge aliquote ridotte, anche differenti tra loro:

- abitazione locata, dal soggetto passivo d'imposta, con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede ;
- abitazione locata, dal soggetto passivo d'imposta con affitto agevolato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede.

Art. 7
Versamenti

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 2,07 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l'IMU relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e a condizione che venga fatta comunicazione all'ente impositore.

Art. 8

Attività di Accertamento

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l' istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218, si rinvia all'apposito regolamento che ne disciplina l'applicazione.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 16,53.

Art. 9

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 10

Attività di controllo ed interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 11

Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate più sanzioni ed interessi, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Finanziario e Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 12

Rimborsi e Compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita all'art. 11, comma 1 del presente regolamento. Gli interessi sono calcolati con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il Provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Per motivi di economicità non si procede a rimborsi di imposta di entità non superiore ad € 16,53.
5. Le somme da rimborsare su richiesta del contribuente, possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o con altro debito tributario

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.